

Legge sulla concorrenza in Gazzetta.

Cosa cambia per assicurazioni, energia e professioni

legge, 04/08/2017 n°124, G.U. 14/08/2017

Assicurazioni. La legge contiene un consistente pacchetto di norme in materia di assicurazioni volto a recepire le proposte formulate nella segnalazione annuale dell'AGCM.

Le novità riguardano i seguenti punti: obbligo a contrarre in materia di RCA; introduzione di specifici obblighi informativi in capo alle compagnie assicurative; scontistica in favore del consumatore che accetti determinate condizioni; l'interoperabilità e la portabilità delle scatole nere; il risarcimento del danno biologico, le polizze per assicurazione professionale, il risarcimento diretto.

Vediamole più da vicino:

- vengono introdotti **sconti obbligatori sulle polizze RCA** a favore di chi si fa installare le scatole nere per prevenire le frodi. Le compagnie dovranno praticare uno sconto “aggiuntivo e significativo” calcolato sulla base di parametri oggettivi “tra cui la frequenza dei sinistri e il relativo costo medio” per i conducenti virtuosi che risiedono al sud.

- Il comma 9, attraverso un'aggiunta all'articolo 148 del CAP, mantiene ferma la facoltà per l'assicurato di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del mezzo danneggiato avvalendosi di ditte di autoriparazione di propria fiducia: in questo caso l'impresa deve fornire la documentazione fiscale e una idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.
- Il comma 11 reca una **ulteriore ipotesi di sconto** significativo sul prezzo della polizza nel caso in cui l'assicurato contragga più polizze sottoscrivendo una **clausola di guida esclusiva**.
- Il comma 15 modifica la **procedura di identificazione dei testimoni** in ipotesi di sinistri con soli danni a cose, al fine di evitare i cd. testimoni di comodo.
- Il comma 16 affida all'IVASS il compito di procedere ad una verifica trimestrale sui sinistri inseriti nell'apposita banca dati dalle imprese di assicurazione, per garantire omogeneità e oggettiva definizione di criteri di trattamento dei medesimi dati. L'IVASS deve altresì redigere apposita relazione all'esito di tale verifica le cui risultanze sono considerate anche per definire la significatività degli sconti sulle polizze.
- In tema di **risarcimento del danno non patrimoniale**, il comma 17 sostituisce l'articolo 138 del CAP, con il quale si demanda ad un D.P.R. la predisposizione di una specifica **tabella unica su tutto il territorio della Repubblica**, delle menomazioni alla integrità psico-fisica comprese tra

dieci e cento punti e del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso. Le finalità della emanazione della tabella per le macrolesioni sono garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori. I principi e i criteri che devono essere seguiti, nella redazione della tabella, tengono conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

- Il comma 25 estende il principio della durata annuale del contratto RC Auto e del **divieto di rinnovo tacito**, a richiesta dell'assicurato, anche ai contratti stipulati per i rischi accessori (ad es. incendio e furto), qualora la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della R.C. Auto (col medesimo contratto ovvero con un contratto stipulato contestualmente).